Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 14 ottobre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1942-XX, n. 1145.

Riordinamento dei Regi osservatori astronomici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al titolo III del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, sono abrogate.

Per la parte riguardante i Regi osservatori astronomici e il Regio Osservatorio vesuviano, la tabella *D*, annessa al testo unico citato, è sostituita dalla tabella *A*, annessa alla presente legge.

La tabella *P*, annessa allo stesso testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria, è sostituita dalla tabella *B*, annessa alla presente legge.

Regi osservatori astronomici.

Art. 2.

I Regi osservatori astronomici hanno sede in Catania, Firenze (Arcetri), Milano, Napoli, Padova, Roma, Roma (Monteporzio), Teramo (Collurania), Torino (Pino Torinese) e Trieste.

E' conservata in Carloforte (Isola di San Pietro) la Stazione astronomica istituita con la legge 8 giugno 1911, n. 539.

Agli Osservatori astronomici suddetti ed alla Stazione astronomica di Carloforte è riconosciuta personalità giuridica.

L'amministrazione degli Osservatori astronomici è affidata a un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro e composto del direttore, che lo presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di una terza persona, scelta dal Ministro. Può inoltre, il Ministro, chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio stesso, il privato o il rappresentante dell'ente che concorra al mantenimento dell'Osservatorio con contributo di notevole entità.

Il direttore rappresenta l'Osservatorio nelle relazioni con le pubbliche autorità e con i privati ed ha l'alta vigilanza sul funzionamento e su tutti i servizi dell'Osservatorio; esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Osservatorio; dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro; vigila affinchè siano osservate tutte le norme concernenti gli Osservatori; riferisce al Ministro, con relazione annuale, sull'andamento dell'Osservatorio; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento degli Osservatori.

Al Consiglio di amministrazione è affidata la gestione economica e patrimoniale dell'Osservatorio, es-

sendo deferiti al direttore, in quanto presidente del Consiglio, tutti i provvedimenti di carattere esecutivo, nonchè la rappresentanza legale del Consiglio stesso.

Art. 3.

Il personale scientifico degli Osservatori astronomici, compresa la Stazione astronomica di Carloforte, è costituito:

a) di cinque direttori, compresi nel ruolo di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge;

b) del personale scientifico (primi astronomi, astronomi, astronomi aggiunti, aiuti) di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge;

c) di nove calcolatori (calcolatori di 2ª classe; calcolatori di 1ª classe, primi calcolatori) compresi nel ruolo previsto dalla stessa tabella *B*.

Il personale tecnico e subalterno addetto agli Osservatori è stabilito dalla tabella *B* anzidetta.

Il personale scientifico di cui alle lettere *b*) e *c*) del 1° comma, il personale tecnico ed il subalterno sono, rispettivamente, ordinati in unico ruolo. La ripartizione di tali personali tra i vari Osservatori è disposta dal Ministro, secondo le esigenze del servizio.

Art. 4.

Salve speciali esigenze di servizio, le funzioni direttive presso gli Osservatori sono esercitate:

a) per gli Osservatori di Milano, Napoli, Roma (Monteporzio), Trieste e Teramo (Collurania) dai direttori di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3;

b) nelle sedi universitarie, non comprese fra quelle di cui alla lettera *a*) dal professore di ruolo di astronomia quando esista;

c) negli altri casi da un primo astronomo, o astronomo, o astronomo aggiunto designato dal Ministro.

Per la direzione degli Osservatori non spetta alcuna speciale retribuzione.

Art. 5.

I direttori di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 sono nominati in seguito a concorso per titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta di cinque membri, nominati dal Ministro.

I predetti direttori sono equiparati ai professori universitari ordinari e ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

Art. 6.

Ai posti di aiuto negli Osservatori si provvede per concorso tra laureati in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.

Gli aiuti sono nominati per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno.

Dopo almeno un triennio di lodevole servizio, possono conseguire, su proposta dei direttori, la stabilità nell'ufficio.

Ai posti di astronomo aggiunto si provvede per concorso tra gli aiuti; a quelli di astronomo per concorso fra gli astronomi aggiunti e gli aiuti, purchè questi ultimi in servizio almeno da due anni solari; a quelli di primo astronomo per concorso fra gli astronomi e gli astronomi aggiunti, purchè questi ultimi siano tali da almeno due anni.

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di astronomo e astronomo aggiunto, gli aiuti ed assistenti di ruolo addetti a cattedre di astronomia negli Istituti dell'ordine universitario, sono equiparati agli aiuti degli Osservatori astronomici.

Gli astronomi aggiunti, gli astronomi e i primi astronomi sono nominati stabilmente.

I concorsi di cui al presente articolo sono per titoli integrati da una prova orale e vengono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro per l'educazione nazionale e composte di cinque membri scelti fra i direttori di Osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia o di materia affine.

Art. 7.

Ai posti di calcolatore di 2ª classe si provvede per pubblico concorso cui possono accedere coloro che siano forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione tecnica di qualsiasi indirizzo: agrario, industriale, commerciale, nautico, per geometri.

Il concorso è per esami e comprende:

a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, intesa anche ad accertare l'attitudine del candidato alla interpolazione su tavole numeriche;

b) una prova orale sul programma di matematiche della maturità classica con particolare riguardo all'algebra ed alla trigonometria piana.

I candidati possono anche essere sottoposti, su loro richiesta, oppure per decisione della Commissione esaminatrice, ad una prova grafica di disegno e ad una prova pratica con una macchina calcolatrice.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro per l'educazione nazionale e formata di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di Osservatori astronomici e i professori universitari appartenenti alla Facoltà di scienze, e due fra gl'insegnanti di materie scientifiche presso Regi istituti dell'ordine superiore. La Commissione elegge fra i propri componenti il presidente.

Art. 8.

Ai posti di calcolatore di 1ª classe si provvede mediante promozione dei calcolatori di 2ª classe secondo le norme in vigore per le promozioni al grado 10° nei ruoli di gruppo *B* del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

I due posti di primo calcolatore sono conferiti, uno mediante esame di concorso per merito distinto fra calcolatori di 1ª e di 2ª classe, e l'altro per esame di idoneità fra calcolatori di 1ª classe, secondo i modi stabiliti dalle norme vigenti per le promozioni al grado 9° dei ruoli del personale statale civile appartenente al gruppo *B*.

Gli anzidetti esami di promozione per merito distinto e per idoneità constano delle stesse prove indicate dal precedente art. 7 per gli esami di concorso a posti di calcolatore di 2ª classe, e sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro per l'educazione nazionale e formate secondo gli stessi criteri stabiliti dall'articolo precedente per la Commissione giudicatrice del concorso al grado iniziale del ruolo dei calcolatori.

Art. 9.

Il personale scientifico di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio negli Osservatori astronomici, può ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico, allo stesso modo degli aiuti ed assistenti universitari.

Tale disposizione si applica anche nei riguardi del personale scientifico attualmente in servizio, che abbia ottenuto la nomina in seguito a regolare concorso espletato secondo le norme di cui all'art. 263 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. 10.

I direttori di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 possono, con il loro consenso, essere trasferiti a cattedre di astronomia o di materia affine con le stesse norme dei professori universitari. Reciprocamente, con decreto Ministeriale, i professori titolari di astronomia o di materia affine nelle Facoltà di scienze possono, col loro consenso, essere trasferiti nel ruolo dei direttori dei Regi osservatori astronomici.

I trasferimenti da uno ad altro Osservatorio sono disposti per ragioni di servizio o per domanda

La sorveglianza tecnica della Stazione astronomica di Carloforte è deferita ad una Commissione di tre membri nominata dal Ministro, la quale fa anche le proposte per l'assegnazione del personale scientifico della Stazione stessa.

La permanenza di tale personale nell'isola non supererà la durata di quattro anni semprechè le esigenze del servizio lo consentano.

Art. 11.

I tecnici e subalterni sono nominati con decreto Ministeriale per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Trascorso almeno un triennio, ove abbiano fatto buona prova, possono, su proposta dei direttori, conseguire la stabilità nell'ufficio.

Il limite massimo di età per l'assunzione del personale tecnico e subalterno è di 30 anni compiuti.

Art. 12.

Al personale scientifico di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1° dell'art. 3, e al personale tecnico o subalterno degli Osservatori astronomici si applicano, in quanto non contrastino alle norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

Nella gestione di fondi assegnati dal Ministero dell'educazione nazionale agli Osservatori astronomici si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216.

La Regia università di Firenze continuerà a valersi dell'Osservatorio di Arcetri per l'insegnamento del l'astronomia e concorrerà nelle spese di manutenzione dell'Istituto con una somma annua non inferiore a quella ad esso corrisposta nell'anno accademico 1924-25, tenuto conto peraltro delle riduzioni apportate ai contributi statali da provvedimenti finanziari di indole generale.

Al nuovo Osservatorio astronomico istituito in Roma ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1996, è assegnato un contributo annuo di L. 150.000.

Art. 14.

Nella prima attuazione della presente legge un posto disponibile nel grado di aiuto degli Osservatori astronomici potrà essere conferito, in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 6, a persona, fornita di laurea, anche se diversa da quelle indicate dal comma primo dello stesso art. 6 della presente legge, e che sia ritenuta, per pubblicazioni e scoperte fatte, particolarmente competente nel campo delle ricerche astronomiche.

Regio Osservatorio vesuviano.

Art. 15.

Il Regio Osservatorio vesuviano ha sede in Napoli.

Al Regio Osservatorio vesuviano è riconosciuta personalità giuridica.

L'amministrazione del Regio Osservatorio vesuviano è affidata a un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro e composto in conformità a quanto è stabilito dal precedente art. 2 ed avente le stesse attribuzioni stabilite per i Consigli di amministrazione dei Regi osservatori astronomici dal medesimo art. 2.

Art. 16.

Al Regio Osservatorio vesuviano è preposto un direttore compreso nel ruolo di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge.

La nomina e la condizione giuridica del direttore sono regolate dalle disposizioni degli articoli 5 e 10; le sue attribuzioni sono conformi a quelle stabilite per i direttori dei Regi osservatori astronomici dall'art. 2.

Il direttore anzidetto, nella gestione amministrativa e tecnica dell'Osservatorio, è assistito da un comitato composto dai professori titolari di fisica terrestre, geografia fisica, geologia e chimica generale presso la Regia università di Napoli

In caso di vacanza del posto, l'incarico della direzione sarà conferito dal Ministro su designazione del comitato predetto.

All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue lire 4000, da ridursi ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 17.

Al Regio Osservatorio vesuviano è assegnato, oltre il direttore, il personale di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge, e cioè: un conservatore, un aiuto e due custodi.

Il conservatore e l'aiuto sono alla diretta dipendenza del direttore e sono nominati in seguito a concorso per titoli tra laureati in matematica o in fisica o in ingegneria.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il posto di conservatore e per il posto di aiuto sono composte del direttore, che le presiede, e di altri quattro membri scelti dal Ministro fra i professori universitari di fisica terrestre, di geografia fisica, di geologia, di chimica generale o di materie affini. Quando il posto di direttore dell'Osservatorio sia vacante, la presidenza delle Commissioni stesse è affidata a un altro profes-

sore universitario titolare di una delle discipline sopra indicate.

Il conservatore ha nomina stabile. L'aiuto è nominato per un anno solare e confermato di anno in anno, sulla proposta del direttore. Dopo un triennio di lodevole servizio può conseguire, su proposta del direttore stesso, la stabilità nell'ufficio.

Il conservatore ha la custodia e la cura della suppellettile scientifica, coadiuva il direttore nelle indagini scientifiche, raccoglie i risultati degli studi compiuti e destinati alla pubblicazione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono affidate dal direttore predetto.

Per quanto riguarda la nomina e la conferma del custode, si applicano le norme di cui all'art. 11 della presente legge.

Art. 18.

Al personale dell'Osservatorio vesuviano si applicano, in quanto non contrastino con le norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

Al Regio Osservatorio vesuviano potrà essere destinato dal Ministro uno dei calcolatori di 2ª o di 1ª classe, oppure uno dei primi calcolatori di cui alla lettera c) dell'art. 3 della presente legge.

Art. 20.

Nella gestione di fondi assegnati dal Ministero dell'educazione nazionale all'Osservatorio vesuviano si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216.

Art. 21.

I ruoli del personale scientifico e tecnico dei Regi osservatori astronomici e Vesuviano s'intendono ad ogni effetto compresi nei ruoli di cui all'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923-I, n. 2395.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*

Direttori

Regi osservatori astronomici . . .	(1) N.	5
Regio Osservatorio vesuviano	»	1
Totale . . .	N.	6

(1) Un posto di direttore è riservato al nuovo Osservatorio istituito in Roma ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1996.

TABELLA *B*

Personale scientifico, tecnico e subalterno, e calcolatori dei Regi osservatori astronomici e del Regio Osservatorio vesuviano.

OSSERVATORI ASTRONOMICI.

Personale scientifico — Gruppo *A*:

Grado 7° - Primi astronomi	N.	4
» 8° - Astronomi	»	5
» 9° - Astronomi aggiunti . . .	»	13
» 10° - Aiuti	»	16
Totale . . .	N.	38

Gruppo *B*:

Grado 9° - Primi calcolatori	N.	2
» 10° - Calcolatori di 1ª classe . .	»	7
» 11° - Calcolatori di 2ª classe . .		
Totale . . .	N.	9

Personale tecnico e subalterno:

Tecnici	N.	12
Bidelli e custodi	»	20
Totale . . .	N.	32

OSSERVATORIO VESUVIANO.

Personale scientifico — Gruppo *A*:

Grado 8° - Conservatore	N.	1
» 10° - Aiuto	»	1
Totale . . .	N.	2

Personale subalterno:

Custodi	N.	2

Nota (1). — Sono riservati al nuovo Osservatorio istituito in Roma ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1996, un posto di primo astronomo, un posto di astronomo, due posti di astronomo aggiunto, due posti di aiuto e un posto di calcolatore. Secondo le esigenze il Ministero potrà assegnare all'Osservatorio un primo calcolatore, oppure un calcolatore di 1ª classe, oppure un calcolatore di 2ª classe.

Nota (2). — Quattro posti di aiuto sono riservati: due all'Osservatorio universitario di Bologna, gli altri due all'Osservatorio universitario di Palermo, rimanendo la spesa relativa suddivisa fra le due Università.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX.

Classificazione in urbano del tronco tramviario Agnano Nuovo-Terme di Agnano in provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 28 luglio 1911, n. 925, con il quale veniva approvata la convenzione 23 giugno 1911 per la concessione fino al 1935, in favore della Società Terme di Agnano, della costruzione e dell'esercizio del tronco tramviario dalla fermata di Agnano Nuovo (della tramvia Napoli-Pozzuoli) alle Terme di Agnano;

Ritenuto che alla scadenza della concessione (31 dicembre 1935) il comune di Napoli, rilevata la detta tramvia, ne assumeva l'esercizio a mezzo della propria Azienda tramviaria;

Vista la domanda 24 settembre 1938 del comune di Napoli, intesa ad ottenere la regolarizzazione dell'esercizio da sua parte del tronco tramviario: fermata Agnano Nuovo-Terme di Agnano;

Vista la domanda 3 gennaio 1939 del comune di Napoli, diretta a conseguire la declassificazione in urbano del tronco stesso;

Ritenuto che il servizio che si effettua sul detto tronco presenta caratteri di servizio urbano;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni d'intesa con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tronco tramviario Agnano Nuovo-Terme di Agnano è classificato urbano.

È accordato al comune di Napoli l'autorizzazione ad esercitare il tronco stesso.

I Nostri Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1942-XX
Bilancio Comunicazioni. Reg. 10 I.G.M.C.C., f. 37. — LOMBARDI

(3905)

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Lo Cocchiere dei Salici » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 giugno 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Lo Cocchiere dei Salici » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Pirolo Ettore, Gilda, Giulia, Clelia, Pia e Concettina fu Luigi, Pappadia Luigi, Giuliano ed Antonio di Nicola e Pappadia Nicola fu Giovan Battista e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pirolo Ettore, Gilda, Giulia, Clelia, Concettina e Pia fu Luigi, Fabozzi Maria fu Generoso, Abbonato Filippina fu Paolo, Pappadia Luigi, Giuliano ed Antonio di Nicola proprietari e Pappadia Nicola fu Giovan Battista usufruttuario in parte, al foglio di mappa 12, particella 35/c, foglio di mappa 11, particella 8/a, per la superficie complessiva di ha. 0.73.40 e con l'imponibile di L. 117,43.

Detto fondo confina con la proprietà di Baiocco Giuseppe fu Francesco, di Cepparulo Giuseppe fu Matteo ed altri, con l'argine del Volturno.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 19 luglio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Lo Cocchiere dei Salici » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3500 (tremilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1942-XX
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 62.

(3849)

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ferrara » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ferrara », di pertinenza come dagli atti, Fratta Giuseppe fu Antonio e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa, in testa alla ditta Fratta cav. Giuseppe fu Antonio, al foglio di mappa 14, particella 6, per la superficie di ha. 3.70.30 e con l'imponibile di L. 407,33.

Detto fondo confina colla strada comunale di S. Leucio, colla proprietà Adinolfi Francesco;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 agosto 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ferrara » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di 12.000 (dodicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1942-XX
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 56.

(3869)

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, numero 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, numero 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero *Maria della Manna* di stazza lorda tonn. 49,21, iscritto al numero 776 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore 12 del 19 aprile 1942;

Trabaccolo con m. a. *Maria G.* di stazza lorda tonn. 37,02, iscritto al numero 463 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 18 dell'11 maggio 1942;

Trabaccolo con m. a. *Ausonia* di stazza lorda tonnellate 44,83, iscritto al numero 324 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 24 maggio 1942;

Motonave da carico *Maria B.* di stazza lorda tonnellate 407,85, iscritta al numero 77 delle matricole del Compartimento marittimo di Viareggio: dalle ore 8 del 25 maggio 1942;

Motonave *Aquileia* di stazza lorda tonn. 186,57, iscritta al numero 390 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Venezia: dalle ore 12 del 6 giugno 1942;

Motobarca da pesca *Maria Celeste* di stazza netta tonnellate 4,59, iscritta al numero 367 del registro galleggianti dell'Ufficio circondariale marittimo di Crotone: dalle ore 18 dell'11 aprile 1942;

Motoveliero *Pio X* di stazza lorda tonn. 58,82, iscritto al n. 1025 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 12 del 17 aprile 1942;

Rimorchiatore *Pluto,* di stazza lorda tonn. 186,42, iscritto al numero 455 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 8 del 12 maggio 1942;

Rimorchiatore *San Benigno,* di stazza lorda tonnellate 109,22, iscritto al numero 550 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 16 del 6 giugno 1942;

Rimorchiatore *Ain Zara,* di stazza lorda tonnellate 17,18, iscritto al numero 50 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Tripoli: dalle ore 12 del 5 luglio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1942-XX
Registro n. 11 Marina, foglio n. 451.

(3807)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 agosto 1942-XX.

Riconoscimento della capacità giuridica dell'Associazione d'arma « Gruppi aviatori d'Italia ».

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la proposta del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, circa il riconoscimento all'Associazione « Gruppi aviatori d'Italia » della capacità giuridica ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1779, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2244;

Viste le leggi anzidette;

Decretano:

È riconosciuta all'Associazione d'arma « Gruppi aviatori d'Italia » la capacità di acquistare, alienare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti o donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dall'Associazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1942-XX
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 123. — LESEN

(3909)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1942-XX.

Emissione di francobolli di propaganda per le Forze armate.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I della detta legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere francobolli della serie di posta ordinaria attualmente in uso che portino anche una vignetta simboleggiante le Forze armate;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli della serie di posta ordinaria attualmente in uso che portino anche una vignetta simboleggiante le Forze armate.

Art. 2.

I francobolli di cui sopra sono emessi nei valori da cent. 25, 30 e 50, sono del formato carta perforato di mm. 40 x 24 e del formato stampa di mm. 37 x 21.

Detti francobolli sono divisi in due settori: il settore di sinistra è occupato dal francobollo e il settore di destra è occupato dalla vignetta.

Di ogni valore sono stampate quattro vignette simboleggianti l'Esercito la Marina, l'Aviazione e la Milizia, le quali sono così composte:

Esercito: da un paracadutista che atterra, da un cannone da un carro armato e da un moschetto; in basso è posto il motto del DUCE: « Armi e cuore devono essere tesi verso la mèta »;

Marina: da navi da guerra in navigazione, con al centro la leggenda: « La disciplina è arma di vittoria »;

Aviazione: da aeroplani in volo, con in basso a destra la leggenda: « Tutto e tutti per la vittoria »;

Milizia: da una baionetta, da un elmetto e da un Fascio Littorio stilizzato, in basso a destra è posta la leggenda: « La vittoria sarà del Tripartito ».

Art. 3.

I francobolli di cui agli articoli precedenti sono validi per la francatura delle corrispondenze fino a sei mesi dopo la conclusione della pace e non sono ammessi al cambio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3886)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1942-XX.
Soprastampa di francobolli per la Posta militare.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II della detta legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuto opportuno che i francobolli usati dagli uffici di Posta militare portino una speciale soprastampa;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato che i francobolli in vendita dagli uffici di Posta militare portino una speciale soprastampa.

Art. 2.

Detti francobolli sono quelli ordinari da L. 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 1,25, 1,75, 2 —, 5 —, l'espresso da L. 1,25 e quelli per posta aerea da L. 0,50 e 1 — e portano la soprastampa « P.M. » in nero.

Art. 3.

I francobolli di cui agli articoli precedenti sono validi per la francatura delle corrispondenze spedite dai militari. Hanno corso fino a sei mesi dopo la conclusione della pace e non sono ammessi al cambio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3885)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1942-XX.
Contingente di alcole di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante nel mese di settembre 1942-XX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER
L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da svincolare nel corrente mese di settembre, della destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 30 settembre 1942-XX è liberato dal vincolo della destinazione a carburante per destinarlo ad altri usi un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 10.000 ettanidri, oltre al quantitativo di ettanidri 60.000 destinato alla industria della gomma sintetica.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche dei predetti quantitativi viene effettuata in contingenti e con le norme impartite dall'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 11 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze: DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Ministro per l'agricoltura e foreste: PARESCHI

(3910)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1942-XX.
Approvazione di una deroga allo statuto del Sindacato boschi infortuni forestali in liquidazione, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 16 luglio 1933 con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato boschi infortuni forestali, con sede in Roma;

Veduto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1933 con cui fu approvato il bilancio preventivo di liquidazione, autorizzandosi a derogare alle norme statutarie per l'esecuzione del riparto passivo;

Veduto che nella lettera 20 agosto 1942-XX i liquidatori hanno riconosciuto la necessità di ridurre il termine di due anni, dalla data di esigibilità, concesso ai soci per ritirare contributi, interessi, cauzioni e qualsiasi altra somma, a termine dell'art. 42 dello statuto sociale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di tale deroga che, mentre che si distacca dai principi della mutualità, assicura una più facile e sollecita liquidazione;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, i liquidatori del Sindacato boschi infortuni forestali sono autorizzati — in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 42 dello statuto dell'Ente — a ridurre da due anni a due mesi il termine concesso, dalla data di esigibilità, ai soci per ritirare i contributi, gli interessi, le cauzioni e qualunque altra somma dalla liquidazione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1942-XX

(3883) p. *Il Ministro*: CIANETTI

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1942-XX.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli industriali e ai marchi d'impresa che figureranno nella XXIV Fiera campionaria internazionale che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1943-XXI.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo Fiera di Milano;

Visti gli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, con i quali articoli è data facoltà di accordare una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in esposizioni;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, che approva il testo delle disposizioni regolamentari per la esecuzione del suddetto R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, in forza del quale articolo l'anzidetta facoltà di accordare una protezione temporanea è estesa ai medesimi modelli industriali, di utilità e ornamentali;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1941-XX, n. 1354, che approva il testo delle disposizioni regolamentari del suddetto R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411;

Visti gli articoli 6 e 7 del R. decreto 21 giugno 1942-XX, n. 929, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa, con i quali articoli è data facoltà di accordare una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno in esposizioni;

Decreta:

Le nuove invenzioni industriali, i nuovi modelli industriali di utilità e ornamentali e i nuovi marchi d'impresa, che figureranno nella XXIV Fiera campionaria internazionale che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1943-XXI, godranno della protezione temporanea stabilita dagli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e dagli articoli 6 e 7 del R. decreto 21 giugno 1942-XX.

Roma, addì 6 ottobre 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(3884)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 ottobre 1942-XX.

Proroga dei termini stabiliti per l'invio delle pubblicazioni, da parte dei candidati alla libera docenza, ai commissari d'esame ed al Ministero dell'educazione nazionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta l'ordinanza Ministeriale 16 febbraio 1942-XX con cui è stata indetta la sessione per l'abilitazione alla libera docenza dell'anno 1942-XX;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini stabiliti, con l'ordinanza sopra ricordata, per l'invio delle pubblicazioni ai commissari d'esame e a questo Ministero da parte dei candidati alla libera docenza;

Dispone:

I termini del 31 ottobre e del 30 novembre 1942-XXI, stabiliti con la suddetta ordinanza per l'invio delle pubblicazioni ai componenti le Commissioni giudicatrici e a questo Ministero da parte dei candidati alla libera docenza, sono prorogati rispettivamente al 30 novembre e al 31 dicembre 1942-XXI.

Roma, addì 7 ottobre 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(3903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al prezzo alla produzione delle batate (patate americane)

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha determinato, con decorrenza 15 settembre 1942-XX, in lire 100 al quintale il prezzo alla produzione delle batate (patate americane).

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3913)

Comunicato relativo alle confezioni ed ai prezzi per le fasi di scambio successive alla produzione del miele

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con riferimento al comunicato relativo ai prezzi alla produzione del miele, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 26 giugno 1942-XX, ha preso le seguenti determinazioni in merito alle confezioni ed ai prezzi per le fasi di scambio successive alla produzione.

I. — CONFEZIONI

Per la immissione al consumo e per il passaggio del prodotto all'industria dolciaria, sono ammesse soltanto le seguenti confezioni:

1) in fusti di qualsiasi peso;

2) in latte o recipienti paraffinati, o in vasi di terracotta smaltata, di peso da 5 a 25 chilogrammi;

3) in barattoli di cartone paraffinato di peso fino a 1 chilogrammo;

4) in vasetti di vetro di qualsiasi tipo e forma di peso fino a 1 chilogrammo.

Le confezioni sopra indicate si intendono:

1) per i fusti: a peso netto, imballo a rendere fatturato al costo, da restituire franco stazione arrivo del venditore, se risiedente in altro comune o franco magazzino venditore se risiedente nello stesso comune;

2) per le latte, o recipienti paraffinati o in vasi di terracotta smaltata: a peso netto, recipienti e imballaggi esterni compresi nel prezzo, con facoltà di resa, contro rimborso di lire 1,90 per ogni chilogrammo di prodotto già contenuto, alle seguenti condizioni di resa:

a) da grossista o dettagliante a industriale invasatore: in porto assegnato;

b) da dettagliante a grossista: franco magazzino grossista, se risiedente nello stesso comune, o franco stazione partenza, se risiedente in altro comune;

3) per i barattoli di cartone paraffinato: a peso lordo, imballo esterno compreso nel prezzo;

4) per i vasetti di vetro: a peso netto, vasetti ed imballaggi esterni compresi nel prezzo.

II. — PREZZI

I prezzi per le fasi di scambio successive alla produzione sono fissati come segue:

1) da industriale invasatore a industriale dolciario, per merce resa franco magazzino acquirente, sconto 1 % per pagamento in contanti:

a) in fusti: lire 22,80 al chilogrammo;

b) in latte o recipienti paraffinati o vasi di terracotta smaltata, di peso da 5 a 25 chilogrammi: lire 25,25 al chilogrammo;

2) da industriale invasatore a grossista, per merce resa franco magazzino grossista, sconto 1 % per pagamento in contanti:

a) in fusti: lire 22,80 al chilogrammo;

b) in latte o recipienti paraffinati o vasi di terracotta smaltata, di peso da 5 a 25 chilogrammi: lire 25,25 al chilogrammo;

c) in barattoli di cartone paraffinato, di peso fino a 1 chilogrammo: lire 24,95 al chilogrammo;

d) in vasetti di vetro di qualsiasi tipo e formato di peso fino a 1 chilogrammo: lire 29,70 al chilogrammo;

3) da industriale invasatore a dettagliante, per merce resa franco negozio dettagliante:

a) in fusti: lire 24,00 al chilogrammo,

b) in latte o recipienti paraffinati o vasi di terracotta smaltata, di peso da 5 a 25 chilogrammi: lire 26,60 al chilogrammo;

c) in barattoli di cartone paraffinato di peso fino a 1 chilogrammo: lire 26,25 al chilogrammo;

d) in vasetti di vetro di qualsiasi tipo e formato di peso fino a 1 chilogrammo: lire 31,25 al chilogrammo;

4) da grossista a dettagliante, per merce resa franco negozio dettagliante:

a) in fusti: lire 24,10 al chilogrammo;

b) in latte o recipienti paraffinati o vasi di terracotta smaltata, di peso da 5 a 25 chilogrammi: lire 26,60 al chilogrammo;

c) in barattoli di cartone paraffinato di peso fino a 1 chilogrammo: lire 26,25 al chilogrammo;

d) in vasetti di vetro di qualsiasi tipo e formato di peso fino a 1 chilogrammo: lire 31,25 al chilogrammo;

5) prezzi al consumo:

a) prodotto venduto sfuso: lire 30,00 al chilogrammo;

b) in latte, o recipienti paraffinati o vasi di terracotta smaltata, di peso da 5 a 25 chilogrammi: lire 32,00 al chilogrammo;

c) in barattoli di cartone paraffinato di peso fino a 1 chilogrammo: lire 31,50 al chilogrammo;

d) in vasetti di vetro di qualsiasi tipo e formato di peso fino a 1 chilogrammo: lire 37,50 al chilogrammo.

Per le confezioni di cui alle lettere *c* e *d* il prezzo deve essere ragguagliato al contenuto netto.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3916)

Comunicato relativo ai prezzi della lingua salmistrata

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha determinato come segue i prezzi della lingua salmistrata:

1) per merce nuda, consegnata asciutta, resa franco stabilimento di produzione:

a) cruda, lire 18,00 il chilogrammo

b) cotta, lire 23,40 il chilogrammo;

2) per merce imballata, resa franco deposito Coproma:

a) cruda, lire 19,76 il chilogrammo;

b) cotta, lire 25,33 il chilogrammo.

Per la determinazione dei prezzi al consumo le Sezioni provinciali dell'alimentazione maggioreranno i prezzi della merce resa franco deposito Coproma (lire 19,76 e lire 25,33) dei seguenti elementi:

1) calo e sfrido per il dettagliante: 3 %;

2) imposta di consumo (ove viene effettivamente applicata): secondo le tariffe locali;

3) margine per il dettagliante:

a) nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti: 10 %;

b) nei comuni con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti: 11 %;

c) nei comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti: 13 %,

d) nei comuni con popolazione da 500.001 a 1.000.000 abitanti: 14 %;

e) nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti: 15 %.

I prezzi sopra indicati avranno valore dal 12 maggio 1942-XX.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3917)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Firenze

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 7 ottobre 1942-XX il prof Mario Bandini è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Firenze.

(3877)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Benevento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 7 ottobre 1942-XX il gr. uff. dott. Nicola Mattei è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

(3878)

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Zara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 7 ottobre 1942-XX il cav uff. Plinio Mutto è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Zara, in sostituzione del prof Achille Sacchi.

(3879)

Divieto di caccia alla coturnice nella zona di Campo dei Fiori, Monte Martica e Poncione di Ganna, in provincia di Varese.

Estratto dal decreto Ministeriale 14 agosto 1942-XX.

Fino a nuova disposizione è stata vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, la caccia, sotto qualsiasi forma, alla coturnice o pernice maggiore nella zona montana della provincia di Varese, delimitata come appresso:

1. *Campo dei Fiori*: la provinciale che circonda il massiccio da Fogliaro per Brinzio, Rasa, Cabiaglio, Orino, Trevisago, Cocquio Gavirate, Comerio, Barasso, Luvinate, Velate, Fogliaro;

2. *Monte Martica*: la provinciale, Fogliaro per Bregazzana, torrente Margorabbia (che costeggia la provinciale fino a Ganna), Ganna, Bedero, Brinzio, Rasa, Fogliaro;

3. *Poncione di Ganna*: la provinciale da Bregazzana per Induno Olona, Arcisate Bisuschio, Cuasso al Piano, Cuasso al Monte, Cavagnano, Tedesco, Ganna, torrente Margorabbia, Bregazzana.

Roma, addì 14 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3856)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pitigliano (Grosseto)

Con decreto Ministeriale 17 agosto 1942-XX, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pitigliano (Grosseto), della estensione di ettari 740, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(3902)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Divieto di vendita degli articoli di valigeria, borsetteria e arredamento confezionati in pelle

Con circolare C. 318/010535 del 12 ottobre 1942-XX, il Ministero delle corporazioni, a seguito della circolare C. 220 del 12 febbraio 1942-XX, considerata la necessità di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto 6 febbraio 1942-XX, circa il divieto di utilizzazione di pellami nella fabbricazione di articoli di valigeria, borsetteria, carrozzeria, tappezzeria, arredamento e pelletteria in genere, ha disposto quanto appresso: la vendita ai consumatori degli articoli di valigeria, borsetteria e tappezzeria confezionati in tutto o in parte con pellami è consentita soltanto fino al 31 dicembre 1942-XXI. Pertanto, fermo restando il divieto di utilizzazione di pellami nella fabbricazione di articoli di valigeria, borsetteria e pelletteria in genere nonchè le altre disposizioni contenute nel decreto suddetto, a partire dal 1° gennaio 1943, è vietata la vendita al consumo dei seguenti articoli confezionati in pelle: bauli, valigie, cappelliere, cartelle, astucci da viaggio, borse e borsette da signora, borse portacarte, poltrone, sedie, cuscini e articoli di arredamento.

Le giacenze dei suddetti articoli non venduti entro il 31 dicembre dovranno essere tenute vincolate dalle ditte industriali e commerciali, riservandosi il Ministero di impartire disposizioni per la loro utilizzazione Per l'impiego del pellame non adatto per calzature per la produzione di articoli di pelletteria destinati all'esportazione valgono le disposizioni in precedenza impartite.

(3920)

Riassunto del provvedimento P. 503 del 2 ottobre 1942-XX relativo ai prezzi dei fertilizzanti

In relazione alle decisioni adottate per la fissazione dei prezzi dei fertilizzanti dal Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione e i prezzi, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 503 del 2 ottobre corrente anno ha disposto quanto appresso:

I. — I prezzi di vendita dei fertilizzanti dai produttori alla Federazione italiana dei Consorzi agrari continueranno ad essere regolati dalle vigenti disposizioni, con le seguenti precisazioni:

a) il prezzo al quintale del *perfosfato minerale* sarà determinato, moltiplicando il prezzo ad unità di anidride fosforica per il titolo minimo aumentato di 70 cent. di unità. Così, il prezzo del perfosfato minerale 14-16 % sarà calcolato sul titolo 14,70; quello del perfosfato minerale 15-17 % sul titolo 15,70; e così per gli altri titoli.

Detto criterio di valutazione sarà seguito anche dai Consigli provinciali delle corporazioni, per la determinazione dei prezzi di vendita al consumo.

Il compratore avrà diritto di richiedere la liquidazione del prezzo in base ad apposita analisi, quando da regolare certificato emesso da un Regio laboratorio autorizzato, e comunicato al fabbricante nel termine di giorni 45 dalla data di spedizione o di consegna della merce (per ogni singola partita), risulti un titolo inferiore a quello minimo maggiorato di 20 centesimi di unità.

Se il risultato dell'analisi non viene accettato dal fabbricante, lo stesso procederà in contraddittorio con il compratore, o suo incaricato, al campionamento dei sacchi che il compratore avrà conservato in pacchi, piombati dal fabbricante, in perfetto stato ed in locali adatti, in quantità non inferiore al tre per cento del quantitativo di merce, oggetto del campionamento.

Verranno prelevati tre campioni, che regolarmente sigillati da ambo le parti, saranno trattenuti, uno dal compratore, e gli altri due dal fabbricante.

Ciascuna delle due parti farà eseguire da un Regio laboratorio autorizzato l'analisi sul campione prelevato in contraddittorio; e, se la differenza di titolo fra le due analisi non supererà la mezza unità di anidride fosforica, la liquidazione sarà fatta sulla media dei risultati delle due analisi e le spese saranno compensate, salvo l'osservanza delle norme di cui al R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1351, sulla repressione delle frodi e al relativo regolamento.

Se la differenza sarà maggiore, e non si verrà ad un accordo, si procederà ad una terza analisi, da affidarsi al Laboratorio di chimica agraria del Regio Istituto superiore agrario di Milano, del terzo campione prelevato in contraddittorio, rimasto in possesso del fabbricante. Tale analisi s'intenderà definitiva e tutte le spese occorse per il campionamento (comprese quelle di viaggio) e per le conseguenti analisi, saranno a carico della parte che avrà denunciato il titolo che si distacca di più dal risultato della terza analisi.

Quando non fossero stati conservati, o non si trovassero in perfette condizioni i sacchi di riserva per il campionamento, il titolo preso per base nella determinazione del prezzo al quintale sarà considerato definitivo, ed il compratore dovrà rimborsare al fabbricante le spese da esso sostenute in conseguenza del reclamo.

Nel caso in cui la consegna della merce avvenga alla rinfusa, non saranno validi altri campioni che non siano stati prelevati su richiesta del compratore, in contraddittorio, sulla merce caricata in partenza presso la fabbrica speditrice;

b) i prezzi attualmente stabiliti per i vari mesi di consegna per il *solfato ammonico, nitrato di calcio, nitrato ammonico e calciocianamide* saranno applicati con la seguente regola:

per la merce consegnata o spedita dai fabbricanti dal 1° luglio fino al 15 agosto, sarà applicato il prezzo del mese di luglio; per le consegne o spedizioni nei mesi successivi, il prezzo stabilito per ciascun mese sarà applicato alle consegne o spedizioni effettuate nella seconda quindicina del mese stesso o nella prima quindicina del mese successivo.

II. — I prezzi di vendita dei concimi dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari ai Consorzi agrari provinciali vengono stabiliti come appresso:

Perfosfato minerale, L. 2,55 per unità anidride fosforica.
Solfato ammonico (20-21 %), L. 90,95 al quintale.
Nitrato di calcio (13-14 %), L. 84 al quintale.
Nitrato di calcio (15,50 %), L. 93,90 al quintale.
Nitrato ammonico (15-16 %), L. 83,90 al quintale.
Calciocianamide (20-21 %), L. 82,25 per sacco da 75 kg.
Sale potassico 40/42 % di K_2O, L. 60 al quintale.
Cloruro potassico 50/52 % di K_2O, L. 74 al quintale.
Solfato potassico 48/50 % di K_2O, L. 99 al quintale.

I suddetti prezzi si riferiscono a merce nuda, per qualsiasi quantitativo, resa in tutto il Regno, franco destino stazione ferrovie dello Stato e delle ferrovie secondarie in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

III — Per la determinazione dei prezzi di vendita al consumatore i Consigli provinciali delle corporazioni aggiungeranno ai prezzi stabiliti al punto II *soltanto* le seguenti maggiorazioni:

a) l'imposta generale sulle entrate in ragione di:
L. 1,35 al quintale per il perfosfato minerale;
L. 4,25 al quintale per il solfato ammonico e nitrato di calcio;
L. 3,75 al quintale per il nitrato ammonico;
L. 3,50 al quintale per la calciocianamide.

Le suddette quote sono comprensive dell'imposta dovuta anche per la spesa di imballaggio.

Per i concimi potassici l'imposta sull'entrata è compresa nei prezzi riportati al punto II;

b) le *spese di trasporto* e facchinaggio dalla stazione ferroviaria fino ai magazzini di distribuzione.

Dette spese dovranno essere calcolate in una misura unica da valere per la provincia in modo che il prezzo di vendita dei concimi risulti eguale per tutti i magazzini di distribuzione

Per i ritiri diretti da parte dei consumatori alla stazione ferroviaria o agli stabilimenti di produzione, i Consigli provinciali delle corporazioni stabiliranno l'abbuono che dovrà essere concesso dai Consorzi agrari sui prezzi stabiliti per tutta la provincia. La misura di tali abbuoni dovrà corrispondere alla spesa di trasporto e di facchinaggio che i Consorzi agrari avrebbero sostenuto per il trasferimento della stessa merce dalla stazione ferroviaria o dallo stabilimento di produzione fino al magazzino di distribuzione dal quale il consumatore avrebbe dovuto essere rifornito;

c) per il calo e lo sfrido della merce, potrà essere riconosciuto un compenso non superiore al due per cento del prezzo dei concimi comprensivo delle maggiorazioni di cui ai paragrafi *a*) e *b*);

d) la *maggiorazione per il servizio di distribuzione* sarà calcolata in:

L. 2,10 al quintale per il perfosfato minerale;
L. 6,50 al quintale per i concimi azotati e potassici;
L. 5,50 al sacco per la calciocianamide.

I prezzi come sopra risultanti si riferiscono alle vendite per merce nuda.

IV. — Per le vendite della merce imballata potranno essere praticate le seguenti maggiorazioni sui prezzi stabiliti per la vendita della merce nuda:

Perfosfato minerale.

Sacco carta tipo « 3 » a tre fogli, dimensioni cm. 50×100, da gr. 65 per mq., L. 4 per ogni quintale di merce.

Sacco tutta carta filata, tipo « 19 » orditura 60, trama 55, dimensioni 115×65, peso sacco gr. 845, L. 15,05 per ogni quintale di merce.

Sacco misto carta e canapa verde, tipo « 53 », orditura semplice 60, trama 39, dimensioni 115×65, gr. 810, L. 16.35 per ogni quintale di merce.

Sacco misto carta e canapa verde, tipo « 54 », orditura doppia 72, trama 35, dimensioni 120×62, peso gr. 820, L. 16,30 per ogni quintale di merce.

Solfato ammonico.

Sacco carta, tipo « 4 » a quattro fogli, dimensioni 50×100 da gr. 65 per mq., L. 5,04 per ogni quintale di merce.

Sacco carta tipo « 5 » stesse caratteristiche a 5 fogli, L. 6,12 per ogni quintale di merce.

Sacco composto di filato di carta per solfato ammonico granulare, tipo « 20 » orditura 90, trama 43, dimensioni 122×70, ordito in filo doppio, peso sacco gr. 1.160, L. 20,65 per ogni quintale di merce.

Sacco composto di filato di carta, tipo « 21 » orditura doppia fili 90, trama 43, dimensioni 115×65, peso gr. 965, lire 17,20 per ogni quintale di merce.

Sacco carta e canapa verde, tipo « 55 » orditura doppia fili 90, trama 39, dimensioni 115×65, peso gr. 1.025, L. 20.25 per ogni quintale di merce.

Sacco di carta e canapa verde, tipo « 56 », orditura doppia, filo 80, trama 39, dimensioni 122×70, peso gr. 1.055, lire 20,95 per ogni quintale di merce.

Concimi potassici.

Sacchi carta da kg. 50 cadauno L. 4 per ogni quintale di merce.

I prezzi che saranno stabiliti dai Consigli provinciali delle corporazioni in base alle disposizioni contenute nella presente circolare, avranno valore anche per le consegne di fertilizzanti effettuate a partire dal 1° luglio corrente anno. I Consorzi agrari provinciali dovranno pertanto provvedere al rimborso delle differenze agli aventi diritto.

(3921)

Riassunto del provvedimento P. 505 del 2 ottobre 1942-XX relativo al prezzo delle falci e delle falciole

Il Ministero delle corporazioni con circolare P. 505 del 2 ottobre del corrente anno ha vietato la produzione di falci e falciole che non corrispondano ai tipi previsti nella circolare stessa.

La vendita e la consegna di falci e falciole non comprese nell'allegata tabella sono consentite fino al 31 dicembre del corrente anno, purchè si pratichino prezzi non superiori a quelli stabiliti per i prodotti-tipo similari.

I prezzi di vendita al consumatore per tutte le località del Regno non possono superare i limiti massimi previsti nella acclusa tabella.

Sui prezzi di vendita al consumatore i produttori di falci e falciole concederanno i seguenti sconti:

ai grossisti che ritirano oltre 15000 pezzi all'anno, 31 %;
ai grossisti che ritirano da 10000 a 15000 pezzi all'anno, 29 %;
ai rivenditori che acquistano 2000 e più pezzi, 26 %;
ai rivenditori che acquistano da 1000 a 1999 pezzi, 25 %;
ai rivenditori che acquistano da 500 a 999 pezzi, 24 %;
ai rivenditori che acquistano da 250 a 499 pezzi, 22 %;
ai rivenditori che acquistano da 100 a 249 pezzi, 21 %;
ai rivenditori che acquistano da 50 a 99 pezzi, 20 %;
ai rivenditori che acquistano meno di 50 pezzi, 19 %.

Per le vendite al rivenditore dal deposito del grossista sarà applicato uno sconto non inferiore al 20 per cento sui prezzi al consumatore e per merce nuda.

Nelle vendite ai commercianti la merce sarà imballata gratuitamente a cura del fabbricante e spedita in porto franco alla stazione più vicina alla residenza del committente.

I prezzi s'intendono netti per pagamento a 60 giorni e con sconto 2 % per il pagamento entro 20 giorni dalla data di emissione delle fatture.

Il prezzo di vendita al consumatore, riferito a ciascun pezzo dovrà essere impresso in modo indelebile su ogni falce o falciola insieme con il nome o il marchio depositato della ditta produttrice, la misura di lunghezza e il numero d'ordine in cifre romane riportato nella tabella allegata.

Per le falci e falciole attualmente in commercio è fatto obbligo al rivenditore di indicare il numero d'ordine, la lunghezza della lama ed il prezzo di vendita al consumo con un apposito cartellino attaccato all'attrezzo.

La produzione e la vendita delle falci e falciole contraddistinte con la lettera *A* non potranno essere effettuate senza previa autorizzazione, ditta per ditta, del Ministero delle corporazioni su richiesta delle ditte produttrici, presentata per tramite della Confederazione fascista degli industriali insieme con i campioni delle falci e falciole.

La lettera *A* dovrà essere impressa accanto al numero d'ordine.

LISTINO DEI PREZZI DI VENDITA AL CONSUMATORE PER LE FALCI DA FIENO, LE FALCIOLE DA ERBA E DA GRANO.

FALCI DA FIENO.

	Lunghezza della falce in centimetri — al pezzo lire								
	52	56	62	68	73	78	84	89	96
Strettissime senza barba									
I - greggie o raschiate . .	24	25	26	27	28	30	32	34	37
II - molate o brunite . . .	26	27	28	29	30	32	34	36	39
III - molate o brunite di qualità superiore (lettera *A*)	27	29	31	32	34	35	37	40	43
Strette senza barba e strettissime con barba									
IV greggie o raschiate .	25	26	27	29	31	33	35	37	40
V - molate o brunite . . .	27	28	29	31	33	35	37	39	42
VI - molate o brunite di qualità superiore (lettera *A*)	30	31	32	34	36	39	41	43	46
Mezze larghe senza barba e strette con barba									
VII - greggie o raschiate.	27	28	29	31	33	35	38	40	43
VIII - molate o brunite .	29	30	31	33	36	38	40	43	46
IX - molate o brunite di qualità superiore (lettera *A*)	32	33	35	37	40	42	44	47	50
Larghe senza barba e mezze larghe con barba									
X - greggie o raschiate . .	29	30	32	34	36	38	41	44	47
XI - molate o brunite . . .	31	32	34	36	38	41	44	47	50
XII - molate o brunite di qualità superiore (lettera *A*)	34	35	37	40	42	45	48	51	55
Stralarghe senza barba e larghe con barba									
XIII - greggie o raschiate	32	33	35	37	40	43	46	49	52
XIV - molate o brunite .	35	36	38	40	43	45	48	51	55
XV - molate o brunite di qualità superiore (lettera *A*)	37	39	42	44	47	49	52	56	60

FALCI DA FOSSO O DA BRUGO.

	Lunghezza della falce in centimetri — al pezzo lire					
	35	40	45	51	56	62
XVI - strette senza barba	17	19	21	23	25	—
XVII - mezze larghe senza barba e strette con barba	18	20	22	24	26	—
XVIII - larghe senza barba e mezze larghe con barba	19	21	23	26	28	—
XIX - larghe con barba .	21	23	25	27	29	31

TAGLIOLE DA FORAGGIO.

	Lunghezza della tagliola in centimetri				
	35	40	45	50	55
	al pezzo lire				
XX - strettissime	—	18	19	21	23
XXI - strette	19	21	22	24	26
XXII - mezze larghe . . .	21	22	24	25	27
XXIII - larghe	22	23	25	26	28

TRINCIAFORAGGI.

	Lunghezza dei trinciaforaggi in centimetri							
	55	60	65	70	75	80	85	90
	al pezzo lire							
XXIV - da banco	—	36	38	41	44	46	49	52
XXV - da banco extra pesanti	—	39	42	45	48	51	54	57
XXVI - a mano con manico a doccia	30	32	34	36	—	—	—	—

FALCIOLE DA ERBA E DA GRANO.

I. — *Normali, mezzelarghe, greggie*:

misura di grandezza: 4/0; larghezza massima della lama: mm. 37; con manico: al pezzo L. 5,00;
misura di grandezza: 3/0; larghezza massima della lama: mm. 38; con manico: al pezzo L. 5,50;
misura di grandezza: 2/0; larghezza massima della lama: mm. 39; con manico: al pezzo L. 5,75;
misura di grandezza: 0; larghezza massima della lama: mm. 40; con manico: al pezzo L. 6,00;
misura di grandezza: ½; larghezza massima della lama: mm. 41; con manico: al pezzo L. 6,25;
misura di grandezza: 1; larghezza massima della lama: mm. 42; con manico: al pezzo L. 6,50;
misura di grandezza: 1 ½; larghezza massima della lama: mm. 43; con manico: al pezzo L. 7,00;
misura di grandezza: 2; larghezza massima della lama: mm. 44; con manico: al pezzo L. 7,50;
misura di grandezza: 2 ½; larghezza massima della lama: mm. 45; al pezzo L. 8,00;
misura di grandezza: 3; larghezza massima della lama: mm. 46; al pezzo L. 8,25;
misura di grandezza: 3 ½; larghezza massima della lama: mm. 47; al pezzo L. 8,50;
misura di grandezza: 4; larghezza massima della lama: mm. 48; al pezzo L. 9,00;
misura di grandezza: 4 ½; larghezza massima della lama: mm. 49; al pezzo L. 9,50;
misura di grandezza: 5; larghezza massima della lama: mm. 50; al pezzo L. 10,00;
misura di grandezza: 6; larghezza massima della lama: mm. 51; al pezzo L. 11,00;
misura di grandezza: 7; larghezza massima della lama: mm. 52; al pezzo L. 12,00;
misura di grandezza: 8; larghezza massima della lama: mm. 53; al pezzo L. 13,50;
misura di grandezza: 9; larghezza massima della lama: mm. 54; al pezzo L. 15,00;
misura di grandezza: 10; larghezza massima della lama: mm. 55; al pezzo L. 16,50.

II. — *Falciole da erba e da grano con dentatura grossa* (strette: millimetri 20 circa):

misura di grandezza: 6/0; al pezzo L. 5,00;
misura di grandezza: 4/0; al pezzo L. 6,50;
misura di grandezza: 3/0; al pezzo L. 7,00;
misura di grandezza: 2/0; al pezzo L. 7,50;
misura di grandezza: 0; al pezzo L. 8,00;
misura di grandezza: 1; al pezzo L. 8,50;
misura di grandezza: 2; al pezzo L. 9,00.

III. — *Falciole da erba e da grano con dentatura fine* (strette: millimetri 25 circa):

misura di grandezza: 0; lama molata, manicata, al pezzo L. 8,50;
misura di grandezza: 1; lama molata, manicata, al pezzo L. 9,00;
misura di grandezza: 2; lama molata, manicata, al pezzo L. 9,50;
misura di grandezza: 3; lama molata, manicata, al pezzo L. 10,00;
misura di grandezza: 4; lama molata, manicata, al pezzo L. 10,50;
misura di grandezza: 5; lama molata, manicata, al pezzo L. 11,00;
misura di grandezza: 6; lama molata, manicata, al pezzo L. 11,50;
misura di grandezza: 7; al pezzo L. 13,00;
misura di grandezza: 8; al pezzo L. 14,50;
misura di grandezza: 9; al pezzo L. 16,00;
misura di grandezza: 10; al pezzo L. 17,50.

(3922)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 ottobre 1942-XX - N. 183

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	3,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	39,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	88,25
Id. 3,50 % (1902)	85,85
Id. 3 % lordo	69,575
Id. 5 % (1935)	97,15
Redimib. 3,50 % (1934)	85,50
Id. 5 % (1936)	98,05
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,875
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,775
Id. 4 % (15-12-43)	99,70
Id. 5 % (1944)	99,85
Id. 5 % (1949)	98,70
Id. 5 % (15-2-50)	98,30
Id. 5 % (15-9-50)	98,25
Id. 5 % (15-4-51)	98,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*).

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. de-

creto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero del registro smarrimenti: 24. — Numero del certificato provvisorio: 8619. — Consolidato 5 %. — Data di emissione: 18 gennaio 1927. — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia, Potenza. — Intestazione: Tamburrino Emilia fu Carlantonio — Capitale: L. 500

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 6 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3892)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Varianti alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto 13 aprile 1942-XX, relativo alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole provincie del Regno alla data del 30 novembre 1940-XIX;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede a Novara, Udine, Brescia, Bari e Messina;

Visti gli articoli 50 e 54 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1. Il dott. Lo Monaco Federico, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Novara, Varese e Vercelli (sede Novara), in sostituzione del dott. Campanelli Domenico.

2. Il dott. Fradella Roberto, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Belluno, Treviso e Udine (sede Udine), in sostituzione del dott. Zanframundo Giobatta.

3. Il dott. Lozzi Camillo, consigliere di 1ª classe, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia (sede Brescia), in sostituzione del dott. Giannitrapani Luigi.

4. Il dott. Criscuolo Giovanni, medico provinciale, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia (sede Brescia), in sostituzione del dott. Caporali Mario.

5. Il dott. Curione Pietro, 1° segretario, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Bari, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto (sede Bari), in sostituzione del dott. Di Caprio Michele.

6. Il dott. Perricone Luigi, 1° segretario, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Messina e Ragusa (sede Messina), in sostituzione del dott. Lombardo Ignazio.

Roma, addì 29 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3895)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 20 posti di assistente lavori in prova (periti meccanici elettricisti) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 20 posti di assistente lavori in prova (periti meccanici elettricisti):

1. Cuminetti Sergio
2. Calabrò Eugenio
3. Sciurria Francesco
4. Pagano Pietro
5. Merlitti Mario
6. Romeo Gaetano
7. Russo Nicola
8. Russo Antonio
9. Cuozzo Amedeo
10. Dall'Osso Gastone
11. Chiarot Ennio
12. Bonaccorso Pasquale
13. Loddo Antonio
14. Cesaria Giovanni
15. Bedosti Ercole
16. Rocchi Olesio
17. Luongo Alfredo

2. — I 17 vincitori sono nominati in prova con decorrenza 1° novembre 1942-XXI, data in cui dovranno assumere servizio nelle località che saranno indicate dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 29 settembre 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(3900)

REGIA PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta in provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visti i propri decreti nn. 20278, 5745, 16077 rispettivamente del 31 dicembre 1940, 10 aprile 1941 e 2 settembre 1941 coi quali è stato bandito il concorso per quattro posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942-XX;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti d'ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1940:

1.	Malafarina Maria	punti 59,61
2.	Sacchelli Dina	» 55,853
3.	Bianchi Aldina	» 49,60
4.	Lombardini Doria	» 49,25
5.	Chirumbolo Gemma	» 48,625
6.	Angelotti Luigia	» 48,125
7.	Menchini Pietrina	» 47,125
8.	Magnani Maria Adriana	» 45,666
9.	Drovandi Nerina	» 45
10.	Lazzarelli Gelsomina	» 38,562

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati, a norma del combinato disposto degli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

La Spezia, addì 29 settembre 1942-XX

Il prefetto: PIRONTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940;

Tenuto presente detta graduatoria e le domande delle candidate per quanto concerne l'indicazione delle sedi in ordine preferenziale;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso nelle premesse indicato e designate per la nomina ad ostetriche nelle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Malafarina Maria - Portovenere (1ª zona);
2) Sacchelli Dina - Borghetto Vara - Brugnato - Carrodano (condotta consorziale) - Sede del Consorzio Borghetto Vara;
3) Bianchi Aldina - Omeglia;
4) Lombardini Doria - Ortonovo.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo pretorio della prefettura e dei Comuni stessi per otto giorni consecutivi.

La Spezia, addì 29 settembre 1942-XX

Il prefetto: PIRONTI

(3859)

REGIA PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX, formulata dalla Commissione esaminatrice, nominata dal Ministero dell'interno con decreto in data 23 aprile u. s.;
Visti gli atti del concorso ed accertatane la regolarità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria suddetta, così formulata:

1)	Tani nei Gobbini Zerlina	voti 63,356/100
2)	Scotti nei Falciani Manilla	» 58,068/100
3)	Malandrini Maria	» 58,018/100
4)	Timo in Canegallo Maddalena	» 57,718/100
5)	Marzocchi Bernardina	» 57,368/100
6)	Fontani Nella	» 56,856/100
7)	Castaldi Pia	» 56,375/100
8)	Magneschi Eva	» 55,900/100
9)	Cappelli nei Viscioni Lina	» 55,887/100
10)	Cinotti Giuseppina	» 55,618/100
11	Novilli Antonietta	» 55,362/100
12)	Bugnoli Livia	» 55,143/100
13)	Gambassini nei Pieri Tita	» 54,256/100
14)	Tasselli Lea	» 54,225/100
15)	Perugini Vera	» 54,175/100
16)	Bianchi nei Pistolesi Anna Maria	» 54,125/100
17)	Aurigi Anna	» 53,656/100
18)	Nardi Nella	» 53,312/100
19)	Magneschi Nada	» 52,806/100
20)	Mangiavacchi Argentina (n. 10-8-1916) (1)	» 51,875/100
21)	Salvadori Rina (n. 19-5-1920) (1)	» 51,875/100
22)	Inglesi Margherita	» 51,812/100
23)	Zilio nei Vegni Annita	» 51,600/100
24)	Tasselli Flora	voti 51,437/100
25)	Niccolini nei Moretti Eugenia	» 51,012/100
26)	Ciacci nei Gorini Delfina	» 50,962/100
27)	Fantacci Nella	» 50,687/100
28)	Francioni Loretta	» 50,625/100
29)	Leri Flora	» 50,043/100
30)	Ricci Iolanda	» 49,937/100
31)	Ginonneschi Natalina	» 49,812/100
32)	Massoni nei Torrini Rosina	» 48,875/100
33)	Morichelli vedova Nannini Iolanda	» 48,737/100
34)	Pianigiani Cecilia (n. 17-5-1916) (1)	» 48,562/100
35)	Saccardi Giuseppina (n. 17-9-1919) (1)	» 48,562/100
36)	Maccianti Clara	» 48,418/100
37)	Giacomin Gemma	» 48,206/100
38)	Ottaviani Carla	» 47,875/100
39)	Bruni Maria	» 47,687/100
40)	Corsi Antonietta	» 47,562/100
41)	Fineschi nei Toti Andreina	» 46,925/100
42)	Fregoli Olga	» 46,750/100
43)	Pacciani Liliana	» 46,562/100
44)	Parrini nei Viviani Palmira	» 46,181/100
45)	Panti Bruna	» 44,018/100
46)	Paolini Bruna	» 42,700/100
47)	Repenti Emilia	» 42,625/100
48)	Giannelli Norma	» 41,750/100
49)	Boni Lucia	» 41,500/100
50)	Gimignani Lina	» 40,812/100
51)	Giannetti nei Cronchi Brunetta	» 38,731/100

(1) Ex aequo.

Siena, addì 6 agosto 1942-XX

p. *Il prefetto*: DE ROSA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto di pari data n. 17786 col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX, formulata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX, le seguenti ostetriche, che sono quindi designate per la nomina nelle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Tani nei Gobbini Zerlina, Siena - condotta urbana;
2) Scotti nei Falciani Manilla, S. Gimignano - capoluogo;
3) Malandrini Maria, Sinalunga-Scrofiano;
4) Marzocchi Bernardina, Radicofani - capoluogo;
5) Fontani Nella, Monteriggioni-Strove;
6) Castaldi Pia, Radicofani-Contignano.

L'ostetrica Timo in Canegallo Maddalena, quarta graduata, non è dichiarata vincitrice per le sedi da essa indicate, in quanto già assegnate alle concorrenti che la precedono in graduatoria.

Siena, addì 6 agosto 1942-XX

p. *Il prefetto*: DE ROSA

(3819)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.